

QUESTIONI APERTE

Imputabilità

La decisione

Imputabilità - Capacità di intendere e volere - Vizio di mente - Psicopatie invalidanti - Gelosia - Criteri differenziali rispetto al mero stato d'animo passionale. (C.p., art. 85, art. 88, art. 90)

La “gelosia delirante” è sintomo di patologia psichiatrica che, laddove venga concretamente accertata quale causa di totale esclusione della capacità di intendere e di volere nel momento di commissione del fatto omicidiario, si differenzia dagli “stati emotivi e passionali” disciplinati dall’art. 90 c.p. e costituisce “vizio di mente” rilevante ex art. 88 c.p. per escludere l'imputabilità del soggetto agente ed imporre la pronuncia di sentenza di assoluzione.

CORTE DI ASSISE DI BRESCIA, 9 dicembre 2020, SPANÒ, *Presidente e estensore* - P.M., (*Diff.*) - G., *imputato*.

Omicidio ed assoluzione “per gelosia”. Dai motivi aggravanti, alle psicopatie invalidanti, nel focus delle “impugnazioni mediatiche”.

La sentenza in esame ha suscitato un forte clamore mediatico a causa delle fonti di cronaca che ne hanno dato immediata notizia quale caso di uxoricidio concluso con una “assoluzione per gelosia”. La motivazione della sentenza, subito depositata in tempi ristretti, fornisce una descrizione del diverso significato riconoscibile alla “gelosia”, a seconda che venga accertata quale mero “stato d'animo passionale”, inizialmente contestato con valenza aggravante quale indice di riscontro della premeditazione, ovvero quale manifestazione di un “vizio psicotico”, nella specie ritenuto tale da incidere in modo totale sulla capacità di intendere e volere dell'autore del fatto. Sullo sfondo di queste problematiche giuridiche si coglie con criticità il riflesso di sempre maggiore pressione che l'attenzione mediatica tende ad assumere nell'ordinario sviluppo della giustizia penale.

Murder and acquittal “for jealousy”. From aggravating intentions, to disabling psychopathies, in the focus of “media appeals”.

The judgment under consideration has generated a strong public outcry due to the media that have described it as a case of uxoricide concluded with an “acquittal for jealousy”. The judgment provides a description of the different meanings of “jealousy”, depending on whether it is ascertained as a mere “passionate mood” or as a manifestation of a “psychotic illness”. In the former case, it is seen as an indicator of the fact that the person acted with premeditation and, therefore, it leads to an aggravated sentence; in the latter, as it was found in this judgment, it is considered to be a mental defect capable of totally affecting the ability of the person to understand and will. Among these legal issues, it can be perceived the increasing pressure that the media coverage poses on the ordinary development of criminal justice.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La “gelosia” quale motivo aggravante. - 3. La “gelosia” quale stato soggettivo attenuante. - 4. La “gelosia” quale delirio psicotico invalidante. - 5. La “gelosia” quale motivo di assoluzione: tra “impugnazioni mediatiche” ed esigenze di tutela dell'indipendenza del giudizio penale.

1. *Premessa.* I fatti che hanno portato all'attenzione della cronaca nazionale la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Brescia in data 9 dicembre 2020 sono noti. Il contesto è familiare: c'è una coppia di sposi, ottant'anni lui, sessantadue lei, entrambi insegnanti in pensione ed uniti in matrimonio da circa vent'anni. Lui comincia a manifestare segni di depressione e la moglie lo supporta nel percorso di cure, preoccupata anche per possibili azioni autolesionistiche. Improvvisamente, una notte, lui uccide la moglie colpendola nel sonno con un mattarello e numerose coltellate. Poi tenta il suicidio: prova, ma non ha il coraggio di gettarsi dal balcone, si taglia le vene, ma solo in modo superficiale. Resta in casa per due giorni accanto al cadavere, poi chiama la colf e confessa subito agli inquirenti.

L'accusa è quella di omicidio pluriaggravato, anche in ragione della premeditazione motivata dalla forte gelosia nei confronti della moglie. Lui viene subito fermato e sin dall'ingresso in carcere viene riscontrata la necessità di un approfondimento sulle sue condizioni psichiche. Gli esiti di questi accertamenti confermano lo stato di totale incapacità di intendere e volere e, all'esito di un dibattito quasi esclusivamente incentrato sul solo tema della verifica dell'imputabilità, viene pronunciata sentenza di assoluzione per vizio totale di mente al momento del fatto, con applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS.

La sentenza viene subito presentata sulla cronaca nazionale come un caso di "assoluzione per gelosia"¹. Si solleva un forte clamore mediatico. Già nel giorno successivo si diffonde la notizia, poi smentita, che il Ministero della giustizia abbia disposto accertamenti presso gli Uffici giudiziari di Brescia². Si aprono dibattiti e polemiche³, che rievocano quanto di recente avvenuto in occasione di altra vicenda processuale, allorquando un diverso organo giudi-

¹ Questi alcuni titoli: «Sentenza shock a Brescia: uccise la moglie, assolto. «Fu un delirio di gelosia, incapace di intendere e di volere»» (*La Repubblica Milano*, 9 dicembre 2020); «Uccise la moglie in preda a un «delirio di gelosia»: assolto» (*Corriere della Sera Brescia*, 9 dicembre 2020); «Uccide la moglie, assolto per delirio di gelosia» (*La Stampa*, 9 dicembre 2020); «Uccise la moglie a martellate: assolto perché fu «delirio di gelosia»» (*Il Mattino*, 9 dicembre 2020).

² Alle prime notizie («Brescia, uxoricida assolto: Bonafede invia gli ispettori»: *Corriere della Sera Brescia*, 10 dicembre 2020; «Sentenza Gozzini, il ministero della Giustizia invia ispettori»: *Giornale di Brescia*, 10 dicembre 2020), ha poi fatto seguito un comunicato stampa del Ministero, con il quale è stato precisato che «non è stata avviata alcuna ispezione né indagine esplorativa, come da alcuni organi di stampa erroneamente riferito in questi giorni. Né potrebbe essere diversamente, dal momento che le motivazioni della sentenza non sono ancora state rese note. Come da prassi, vi è stata una mera trasmissione della notizia agli uffici competenti per le valutazioni e gli eventuali accertamenti del caso».

³ V. la nutrita serie di interventi e di confronti raccolti in rete sul sito: www.societadellaragione.it.

ziario aveva riformato in appello una sentenza di condanna per omicidio, riconoscendo una forte attenuazione di pena per la “soverchiante tempesta emotiva” che era stata scatenata in capo al reo dalla morbosa gelosia provata nei confronti della donna uccisa⁴.

Nel caso di quest’ultima sentenza la pressione mediatica ha fortemente scandito il successivo percorso processuale, sia nella fase di immediata impugnazione, sia in occasione del seguente vaglio in Cassazione, dapprima con un annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio⁵ ed in seguito con la recente conferma della diversa decisione assunta nel giudizio di rinvio, conclusosi con una netta modifica di quella precedente contestatissima sentenza⁶. Sullo sfondo di queste decisioni si colgono, perciò, alcuni aspetti comuni, che meritano senz’altro di essere considerati con maggiore precisione. Da un lato, si staglia evidente la questione “giuridico-normativa”, relativa alla variegata rilevanza che può assumere nell’ordinamento penale vigente la componente intersoggettiva della “gelosia”. Dall’altro spicca, tuttavia, anche la questione “giuridico-sociale”, così plasticamente manifestata da giudizi penali che sembrano quasi risentire delle pressioni contingenti determinate da modelli di “impugnazione mediatica” delle decisioni. Proviamo allora a soffermare l’attenzione su questa duplice sfera di aspetti, che trovano qui il fenomeno della “gelosia” quale elemento di comune caratterizzazione.

2. *La “gelosia” quale motivo aggravante.* Come già accennato, nella vicenda che ha formato oggetto della sentenza in esame, il riferimento alla gelosia manifestata dal marito nei confronti della coniuge uccisa era stato inizialmente valorizzato dalla pubblica accusa quale indice di aggravamento della responsabilità. Il capo d’accusa conteneva, infatti, sia l’espressa contestazione formale dell’aggravante «di avere commesso il fatto ai danni della moglie convivente agendo con crudeltà verso la persona (infiendo sulla donna con plurime accoltellate sferrate con forza in zone vitali), profittando di circostanze di tempo e luogo (sorprendendo la persona offesa mentre era coricata in camera da letto, destandola dal sonno) tali da ostacolare la pubblica o privata difesa

⁴ V. Ass. app. Bologna, 8 febbraio 2019, C., in www.penalecontemporaneo.it, con nota di DOVA, *Eccesi emotivi e responsabilità penale: la controversa sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna*.

⁵ V. Cass., Sez. I, 8 novembre 2019, C., pubblicata in www.sistemapenale.it, con nota di DOVA, *La tempesta emotiva e il giudice cartesiano*.

⁶ È del 9 marzo 2021 la notizia del rigetto da parte della Cassazione del ricorso presentato dalla difesa avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio dalla Corte d’assise d’appello di Bologna il 15 luglio 2020: «“Tempesta emotiva”, la Cassazione conferma condanna a 30 anni. Inammissibile il ricorso della difesa, sentenza definitiva» (*Ansa - Emilia Romagna*, 9 marzo 2021).

ed abusando di relazioni domestiche», sia la contestazione della aggravante «della premeditazione, in quanto maturava il proposito delittuoso nei giorni precedenti (4-5 giorni prima) a causa della forte gelosia nutrita verso la moglie e della convinzione di essere tradito dalla persona offesa».

La valorizzazione della “gelosia” quale indice di potenziale aggravamento della responsabilità ha trovato spesso espliciti riscontri giurisprudenziali. Così, ad esempio, nell’ottica di quanto rilevante ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 1. c.p., la Cassazione ha più volte riconosciuto che «la gelosia può integrare l’aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall’abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima o un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall’agente come atti di insubordinazione»⁷.

Di certo, come ricordato anche dalla sentenza in esame, nell’immaginario collettivo e culturale la gelosia si presta ancora ad essere rappresentata con le parole di Shakespeare come il «mostro dagli occhi verdi che si beffa del cibo onde si pasce» (Iago ad Otello, atto III, scena III), ma nel campo giuridico si tratta comunque di stato d’animo soggettivo che non è suscettibile di essere classificato in termini predeterminati e che impone sempre una diretta valutazione delle specifiche caratteristiche del caso concreto. Ecco, pertanto, che, in senso opposto, si registrano anche casi nei quali si è diversamente riconosciuto, che «il motivo di gelosia può portare ad escludere l’aggravante in questione se si tratti di spinta davvero forte dell’animo umano che può indurre a gesti del tutto inaspettati e illogici e sempre che la condotta non sia in realtà espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza»⁸.

L’elemento di fondo che viene così valorizzato è dato dalla possibilità di esprimere «un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato»⁹.

⁷ V. Cass., Sez. I, 1° ottobre 2019, P.A., in *Mass. Uff.*, n. 49673, ed in senso analogo Cass., Sez. V, 3 luglio 2020, D.S.S., in *Mass. Uff.*, n. 23075.

⁸ V. Cass., Sez. I, 27 marzo 2013, F.D.N., in *Mass. Uff.*, n. 18779. Sempre con riguardo ad un caso di “gelosia”, ma con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1 c.p., v. altresì Cass., Sez. I, 26 ottobre 2018, C., n. 49129, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 978 ss., con commento critico di PUGLISI, *Gelosia. e motivi futili: un binomio inconciliabile?*

⁹ Così Cass., Sez. V, 21 maggio 2019, M.G., in *Mass. Uff.*, n. 44319, in un caso nel quale è stata ritenuta esente da censure la sentenza che aveva ritenuto integrata tale aggravante in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l’investimento della vittima, rilevando che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione

In questi più recenti arresti si coglie certamente anche un mutato atteggiamento della giurisprudenza ed una più attenta sensibilità per la peculiarità del contesto familiare quale ambito di manifestazione di determinate forme di violenza e di illiceità penale. Ancora pochi anni fa, invece, era ancora prevalente una diversa tendenza interpretativa, orientata ad affermare che le ragioni di gelosia, che spingono all'omicidio della persona di cui si è morbosamente gelosi, non connoterebbero il fatto di una maggiore rimproverabilità sufficiente a giustificare l'aggravante dell'aver agito per motivi abietti o futili, di cui all'art. 61, n. 1 c.p., e questo perché, così si precisava, «la morbosa gelosia costituisce uno stato passionale, causa frequente di delitti anche gravissimi, ma che per la coscienza collettiva non è tale da costituire una ragione inapprezzabile di pulsioni illecite»¹⁰.

Si trattava di orientamento che è rimasto a lungo fortemente radicato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, nello sviluppo della quale, in effetti, si è più volte esclusa la possibilità di qualificare come “motivo abietto o futile” «la sola manifestazione per quanto parossistica e ingiustificabile di gelosia, che, collegata ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, non è espressione di per sé di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione»¹¹. In questi casi, si opinava perciò non potersi parlare di «spinta al reato priva di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento logicamente accettabile con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionata all'entità del fatto e rappresentare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale»¹².

Ed era orientamento fortemente criticato da quella parte della dottrina, che più aveva posto l'attenzione sulla specificità empirico-criminologica del contesto familiare, stigmatizzando negativamente la mancata capacità di comprendere «che il nocciolo duro della violenza domestica, in particolare quando la vittima è una donna, è costituito dalla sua identità socio-culturale»¹³.

sentimentale e nell'istinto di conservare un controllo sul *partner*.

¹⁰ Così Cass., Sez. I, 4 maggio 2009, S.U.U., n. 18187, in *Fam. dir.*, 2009, 1018 ss., con commento di BELLINA, *Il delitto commesso per gelosia non è aggravato dai futili motivi*.

¹¹ V. Cass., Sez. V, 22 settembre 2006, A.S., in *Mass. Uff.*, n. 35368; e nello stesso senso Cass., Sez. I, 22 settembre 1997, S.A., in *Mass. Uff.*, n. 9590; Cass., Sez. I, 1° dicembre 1969, P., in *Mass. Uff.*, n. 1574.

¹² V. Cass., Sez. I, 11 febbraio 2000, D.S., in *Mass. Uff.*, n. 4453; in senso conforme v. Cass., Sez. I, 4 luglio 2007, Z.H.H., in *Mass. Uff.*, n. 35369, e Cass., Sez. VI, 2 luglio 2012, U.M.H.R., in *Mass. Uff.*, n. 28111.

¹³ Cfr. BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015,

Per quanto aspetto notorio ed ormai superato, non può certo essere dimenticato che, nell'ordinamento penale italiano, solo nell'anno 1981 è stata cancellata dal codice penale quella fattispecie incriminatrice, che riconosceva rigida ed insuperabile valenza attenuante (o "diminuente", come si diceva nella vigenza del codice precedente) all'omicidio e alle lesioni personali commessi per "causa d'onore", laddove quest'ultima era integrata nel caso in cui l'evento venisse cagionato ai danni del coniuge, della figlia o della sorella, «nell'atto in cui (il reo) ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia».

L'ampia ed approfondita riflessione che, in tempi più recenti, ha portato a focalizzare le precipue peculiarità di tutte le forme di violenza domestica e, anche al di fuori di questo ambito, del fenomeno che viene oggi inquadrato con l'espressione "femminicidio"¹⁴, ha certamente favorito il maturare di una diversa sensibilità e capacità di lettura di queste situazioni concrete.

Non mancano però anche casi nei quali la gelosia è stata apprezzata nell'atteggiamento della vittima del reato. A questo riguardo, ad esempio, in un caso di omicidio preterintenzionale del coniuge determinato dalla reazione ad una lite provocata dalla gelosia della vittima, è stato di recente affermato, che «la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento»¹⁵.

Nel panorama giurisprudenziale, uno spazio del tutto particolare di apprezzamento di contesti familiari condizionati negativamente da sentimenti di gelosia è stato ulteriormente registrato con riguardo alle riflessioni di tema di "mobbing" e, nell'ottica più prettamente penalistica, in riferimento alla fattispecie di "maltrattamenti in famiglia" di cui all'art. 572 c.p.: così, ad esempio, in un caso nel quale il reo, sorretto da forte gelosia, aveva consapevolmente posto in essere comportamenti offensivi, denigratori e violenti, determinando all'interno dell'ambiente domestico un costante clima di tensione e di timore, si è affermato che «l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 572 c.p. non impli-

1710 ss., in raccordo con analoghe osservazioni di RIONDATO, *Cornici di «famiglia» nel diritto penale italiano*, Padova, 2014, 56 ss.

¹⁴ In argomento, anche per una disamina dell'origine del concetto, v. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Napoli, 2017, 2 ss.

¹⁵ V. Cass., Sez. V, 30 giugno 2020, M.L., in *Mass. Uff.*, n. 25940.

ca l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, a una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria»¹⁶.

Come detto, nel caso giudicato dalla sentenza bresciana, la valenza aggravante della gelosia era stata inizialmente apprezzata in modo diverso da quanto sopra considerato con riguardo ai “motivi a delinquere” e posta a fondamento della circostanza aggravante della “premeditazione”: nella formulazione del capo d'accusa la contestazione di questa diversa aggravante era stata infatti fondata sulla considerazione del lasso temporale (4/5 giorni) di maturazione del proposito criminoso, proposito che, nel caso concreto, si reputava essere stato generato proprio dal sentimento di forte gelosia nutrito dal marito verso la moglie. Secondo quanto emerge dalla pronuncia in esame, nel corso del processo questa iniziale contestazione pare tuttavia aver perso di rilievo, tant'è che (così si precisa in sentenza) in sede di conclusioni anche la pubblica accusa, «diversamente da quanto opinato nell'elevare l'imputazione, ha escluso il movente della gelosia dalle possibili cause scatenati l'omicidio». Nella rappresentazione mediatica fornita dalla cronaca giornalistica il riferimento aggravante è tuttavia rimasto fermo e, non a caso, la stigmatizzazione critica verso l'assoluzione dell'omicida è stata espressamente rimarcata proprio attraverso la sottolineatura della “gelosia” quale unico motivo dell'agire¹⁷.

3. *La “gelosia” quale motivazione attenuante.* Pur al cospetto di una esplicita presa di posizione normativa, che esclude la possibilità di attribuire ai c.d. “stati emotivi e passionali” una qualunque influenza sulla capacità di intendere e volere del soggetto attivo del reato¹⁸, la gelosia nei confronti della vittima è stata talvolta soppesata anche in chiave attenuante.

Al di là del più generale spazio di discrezionalità valutativa, che è attribuito al giudice dai criteri dettati dall'art. 133 c.p. nel quadro della c.d. commisurazione infraeditale della pena, la cornice per una più rilevante valorizzazione di questi medesimi criteri è certamente offerta dal disposto dell'art. 62 bis c.p. relativo al riconoscimento delle c.d. circostanze “attenuanti generiche”¹⁹.

¹⁶ V. Cass., Sez. III, 6 febbraio 2020, M.A., in *Mass. Uff.*, n. 10384.

¹⁷ V. ancora i titoli giornalistici già riportati a nota 1.

¹⁸ La letteratura sulla rilevanza del c.d. fattore emotivo sul piano della responsabilità penale è quanto mai vasta ed articolata: per le indicazioni essenziali v. in generale AMATO G., *Diritto penale e fattore emotivo: spunti di indagine*, in *Riv. med. leg.*, 2013, 661 ss.

¹⁹ Per più ampi riferimenti al quadro di disciplina delle c.d. “attenuanti generiche” sia qui consentito il rinvio a quanto illustrato in MELCHIONDA, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, 2000, 671 ss.

Già fissato in alcuni più remoti precedenti²⁰, il principio è stato confermato anche in tempi recenti da una precipua sentenza della Corte di cassazione, con la quale si è espressamente ribadito che «gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale, soprattutto se concorrono con circostanze di natura ambientale e sociale che abbiano influito negativamente sullo sviluppo della personalità del reo»²¹.

A questi specifici precedenti si era espressamente richiamata anche la recente controversa sentenza d'appello, con la quale si era giunti a riconoscere un forte sconto di pena al condannato in ragione della “soverchiante tempesta emotiva”, che era stata scatenata dalla morbosa gelosia provata nei confronti della donna alla quale era stato legato da una breve relazione sentimentale²².

In questo caso, la sentenza aveva ritenuto di fondare la diminuzione di pena per il riconoscimento delle circostanze “attenuanti generiche su più elementi: in particolare, si era attribuito valore positivo alla confessione dell'imputato; al fatto di avere questi tentato di risarcire la figlia minore della vittima (lasciando così «intravedere una presa di coscienza dell'enormità dell'azione compiuta»); ed infine, per l'appunto, al forte stato di gelosia, che, sebbene «certamente immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell'imputato», anche «a causa delle sue poco felici esperienze di vita» è stato ritenuto causa di quello stato emotivo efficacemente descritto dal perito «come “una soverchiante tempesta emotiva e passionale”, che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio»²³.

Come detto, nel successivo sviluppo del giudizio questa decisione è stata cassata. Fuori da tutte le polemiche mediatiche che con tanto clamore hanno guidato il processo verso un esito di certo atteso dalla “giustizia extraproc-

²⁰ V. Cass., Sez. I, 2 marzo 1971, T., in *Mass. Uff.*, n. 217; Cass., Sez. I, 15 novembre 1982, L., in *Mass. Uff.*, n. 2897.

²¹ V. Cass., Sez. I, 5 aprile 2013, D.E., in *Mass. Uff.*, n. 7272. Nella specie, in un caso di responsabilità per omicidio volontario, la sentenza aveva ritenuto corretto l'apprezzamento attenuante riconosciuto alla «peculiare situazione psicologica dell'imputato negativamente incisa da una grave malattia oncologica occorsagli non molto tempo prima del fatto», che era stata in concreto messa «in relazione all'atteggiamento (reattivo, incontrollabile, privo di freni inibitori), tenuto dall'imputato in occasione di fatto». Anche in seguito, per identica affermazione di principio v. altresì Cass., Sez. VI, 7 luglio 2016, F.F., in *Mass. Uff.*, n. 27932; Cass., Sez. I, 29 gennaio 2018, V.R., in *Mass. Uff.*, n. 4149.

²² V. Ass. app. Bologna, 14 novembre 2018, cit.

²³ Per ulteriori riferimenti a questa sentenza v. anche il commento di STAMPANONI BASSI, *Sulla attitudine degli stati emotivi o passionali ad influire sulla misura della responsabilità penale. Brevi note ad una recente sentenza di merito*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2019, 3.

suale”, la *ratio* di questa diversa conclusione è stata ancorata al giudizio sulla motivazione del caso concreto e non già sul principio di diritto formalmente seguito. E la motivazione con la quale la Corte di cassazione ha annullato la sentenza così drasticamente “impugnata” anche dalla cronaca giornalistica è senz’altro particolare, in quanto si inserisce in quella limitatissima cerchia di casi nei quali i giudici della Corte suprema si spingono ad ammettere la possibilità di esperire un sindacato di legittimità sull’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito²⁴.

Si tratta di un limite che la Cassazione tende a circoscrivere ai soli casi di motivazione “contraddittoria, apodittica ed illogica”, con un criterio di apprezzamento che risulta però difficilmente oggettivizzabile in quanto a sua volta rimesso ad un vaglio sempre e solo “discrezionale” sulla concreta ravvisabilità di questi vizi. Da tempo, infatti, si tende ad affermare, che «lo stabilire se l'imputato, riconosciuto affetto da infermità mentale, fosse al momento del fatto totalmente privo di capacità d'intendere e di volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una questione di fatto la cui valutazione, mercè l'ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica, compete esclusivamente al giudice di merito, il giudizio del quale si sottrae al sindacato di legittimità le quante volte, anche con il solo richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, divenute tuttavia sostanziali alla motivazione, risulti essere esaurientemente motivato, immune da vizi logici di ragionamento, garantito da una continua osservazione del soggetto, e conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione»²⁵.

Orbene, secondo quanto è stato precisato dalla Cassazione, nella sentenza della Corte bolognese questi vizi sono stati colti laddove avrebbe attribuito due significati inconciliabili e contraddittori alla gelosia: da un lato, valutandola quale espressione di un intento puramente punitivo quando ha motivato l’applicazione dell’aggravante dei motivi abietti e futili e, dall’altro, riconoscendola nel contempo rivelatrice di una “soverchiante tempesta emotiva” idonea ad attenuare la misura della responsabilità penale. A ciò si aggiunge che la Corte distrettuale avrebbe ignorato le conclusioni del giudice di primo grado, il quale avrebbe invece collegato l’impulso violento ai fumi dell’alcol, anziché alla gelosia²⁶.

Come è stato puntualmente osservato, però, alla base di questa dichiarata il-

²⁴ V. Cass., Sez. I, 8 novembre 2019, C.M., in *Mass. Uff.*, n. 2962, cit., sulla quale v. ancora DOVA, *La tempesta emotiva*, cit.

²⁵ Cass., Sez. I, 24 gennaio 1989, P., in *Cass. Pen.*, 1991, I, 1224.

²⁶ Cass., Sez. I, 8 novembre 2019, C.M., in *Mass. Uff.*, n. 2962.

logicità motivazionale è in realtà apprezzabile un riflesso diretto della contraddittorietà con la quale, come visto, la stessa Cassazione ha collocato lo spazio di potenziale rilevanza della gelosia tanto sul fronte aggravante, quanto su quello attenuante. In questa prospettiva, si è rilevato, «gli standard di razionalità richiesti dalla Corte [...], che vengono utilizzati per scardinare la motivazione del giudice di merito, soffrono limiti di coerenza interni alle stesse indicazioni che dovrebbero guidare il giudizio. Il giudice d'appello è rimasto imprigionato in questa rete di segnali discordanti e forse, nel rendersene conto, è andato alla ricerca di elementi ulteriori a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche. Come spesso accade in questi casi, la moltiplicazione degli argomenti finisce per produrre effetti controproducenti: anziché rafforzare la tesi sostenuta, si acuisce il dubbio circa la debolezza degli argomenti utilizzati»²⁷.

Al di là, comunque, delle concrete ragioni di divergenza valutativa, la sentenza della Corte d'appello bolognese aveva dato rilievo ad un principio in diritto che, seppur contestato nel merito della vicenda, aveva solide radici nella giurisprudenza della stessa Corte suprema.

Già nel contesto di questa vicenda era quindi risultata percepibile la forte pressione critica che riesce oggi a sprigionare da una cronaca giudiziaria pronta a sollevare il “furor di popolo” e ad acquietarsi solo a fronte della raggiunta correzione del giudizio così “mediaticamente impugnato”²⁸.

Ma proseguiamo oltre.

4. *La “gelosia” quale delirio psicotico invalidante.* Come si evince dall'iter processuale ricostruito in sentenza, nella vicenda bresciana il tema della “gelosia” era emerso con una diversa possibile valenza sin dalle prime fasi delle indagini, ed in particolare sin dal momento dell'arresto del marito avvenuto il giorno successivo all'omicidio. Già in occasione della prima visita psichiatrica effettuata in carcere era stata infatti rilevata la «presenza di “sintomi misti” di natura sia depressiva che psicotica», che hanno subito portato a segnalare «l'opportunità di compiere “un esame psichiatrico forense per l'accertamento della capacità di intendere e volere al momento del fatto”».

È chiaro, tuttavia, che, su queste basi, si apre spazio ad una valutazione del tutto diversa della gelosia, che da “stato emotivo” potenzialmente “aggravan-

²⁷ DOVA, *La tempesta emotiva*, cit., 7.

²⁸ Il fenomeno è stato lucidamente analizzato da Ennio Amodio in due recenti opere: v. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019, in particolare 145 ss.; ID., *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, 2016, 125 ss.

te” o “attenuante”, nei termini innanzi ricordati, ma come tale insuscettibile (a norma di quanto previsto dall’art. 90 c.p.) sia di escludere, che di diminuire l’imputabilità, si presenta così quale fattore patologico in grado di integrare quel “vizio di mente” che trova disciplina negli artt. 88 e 89 c.p.

Secondo quanto di recente affermato dalla stessa Corte di cassazione, questa diversa valenza assume rilievo anche nella prospettiva del diverso significato aggravante che era stato parimenti apprezzato nel caso in esame: è stato infatti precisato che, «nell’ipotesi di accertato grave disturbo della personalità, funzionalmente collegato all’agire e tale da incidere, facendola scemare grandemente, sulla capacità di volere, l’accertamento della circostanza aggravante della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa; va quindi esclusa la premeditazione se l’uccisione a colpi di pistola del - presunto - rivale in amore è frutto di un “delirio di gelosia”, sufficiente, secondo i giudici, per parlare di vizio parziale di mente»²⁹.

Il confine che porta a differenziare la rilevanza della gelosia, tra “stato emotivo” ininfluenza sulla capacità d’intendere e di volere e “vizio di mente” idoneo al contrario ad incidere sull’imputabilità, fino al punto di poterne comportare anche la piena esclusione, corre quindi lungo una linea di demarcazione che affonda nella concreta valutazione psichiatrica del soggetto agente. Il riscontro medico-scientifico è notorio e trova base nella letteratura più accreditata e tradizionale, che annovera espressamente la “gelosia delirante” nel quadro del c.d. “Disturbo Schizofrenico” tipicamente nella sua varietà “Paranoide”, e soprattutto in quella del “Disturbo Delirante”³⁰.

Alla base di questa precipua rilevanza della “gelosia delirante” assume certamente un valore determinante anche il diverso e più ampio spazio di apprezzamento del “vizio di mente”, che si è aperto a seguito della fondamentale decisione della Cassazione penale a Sezioni unite, con la quale, come è noto, è stato affermato che, «ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente possono rientrare nel concetto di infermità mentale anche i gravi disturbi della personalità, come quelli da nevrosi o da psicopatie, purché siano

²⁹ V. Cass., Sez. I, 24 giugno 2020, C.A., in *Mass. Uff.*, n. 20487.

³⁰ Questa è la classificazione contenuta nel *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, edito dalla American Psychiatric Association, tradizionalmente riconosciuto quale testo di più diffuso riferimento per la diagnosi delle patologie mentali. In argomento v. per tutti CATANESI, CARABELLESE, *Uccidere per Gelosia*, in *Riv. med. leg.*, 2008, 95 ss.

di consistenza, intensità e gravità tali da incidere in concreto sulla capacità di intendere e di volere e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa tale da far ritenere che il fatto di reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale»³¹.

Ed in effetti è proprio sulla scia di questa fondamentale presa di posizione che la stessa giurisprudenza si è trovata più volte a distinguere tra le diverse ipotesi di rilevanza. E così, in alcuni casi è stato confermato, che «la gelosia, se non dipendente da stato patologico adeguatamente comprovato, rileva quale mero stato emotivo e passionale ai sensi dell'art. 90 c.p., e dunque è irrilevante ai fini dell'esclusione dell'imputabilità del reo»³².

Si tratta, invero, di principio molto spesso ribadito anche con più approfondite considerazioni, come quando si è precisato che «l'indebolimento dei freni inibitori, o l'attenuazione della loro funzionalità in determinate aree sensibili (quali la "possessività sospettosa" nella gelosia), se non dipendenti da un vero e proprio stato patologico non sono in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere e quindi sull'imputabilità; pertanto la gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine che non è usualmente in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che essa nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato maniacale, delirante, o comunque provenire da un'alterazione psicofisica consistente e tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione»³³.

³¹ V. Cass., Sez. un., 25 gennaio 2005, R.G., n. 9163, in *Cass. Pen.*, 2005, 1873 ss., con nota di FIDELBO, *Le Sezioni unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità*, nonché in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, 420 ss., con nota di COLLICA, *Anche i "disturbi della personalità" sono infermità mentale*. Su questa tematica fondamentale è il riferimento agli studi di BERTOLINO, *L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*, Milano, 1990; ID., *Il nuovo volto dell'imputabilità penale. Dal modello positivistic del controllo sociale a quello funzionale-garantista*, in *Ind. pen.*, 1998, 367 ss.; ID., *Le incertezze della scienza e le certezze del diritto a confronto sul tema della infermità mentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 539 ss.; e più di recente ID., *L'imputabilità secondo il codice penale. Dal Codice Rocco alla legge delega del 2017: paradigmi, giurisprudenza, Commissioni a confronto*, in *Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale*, a cura di Menghini-Mattevi, Napoli, 2020, 19 ss.

³² V. Cass., Sez. VI, 25 marzo 2010, M.G., n. 12621, in *www.dirittoegustizia.it*, 2010, con nota di CIARLA, *La gelosia ossessiva, salvo che derivi da un reale squilibrio psichico, non è idonea ad escludere o ridurre la capacità di intendere e di volere*.

³³ V. Cass., Sez. VI, 25 marzo 2010, M.G., n. 12621, cit.; il principio è stato affermato in un caso di condanna per i reati di maltrattamenti, lesioni personali e sequestro di persona commessi dal convivente di una donna, non condividendosi il motivo di ricorso diretto a introdurre la mancata considerazione della "gelosia" come stato emotivo che avrebbe dovuto rilevare per escludere la colpevolezza del reo. In senso conforme v. anche Cass., Sez. I, 26 ottobre 2006, E.D., in *Mass. Uff.*, n. 37020.

La decisione assunta dalla Corte di Brescia si inserisce nel solco di quest'ultima ipotesi specifica³⁴. La sentenza ribadisce, infatti, la rilevata necessità di tenere ben «chiara la profonda differenza tra la gelosia delirante, quale sintomo di una patologia psichiatrica, dalla gelosia come stato d'animo passionale, tale da determinare impulsi violenti improvvisi e incontrollati all'esito di acuti stati di tensione». E si aggiunge: «vanno in particolare tenuti ben distinti il delirio da altre forme di travolgimento delle facoltà di discernimento che, non avendo base psicotica, possono e debbono essere controllate attraverso la inibizione della impulsività ed istintualità. / Appare necessario, dunque, non confondere i disturbi cognitivi con le episodiche perdite di autocontrollo sotto la spinta di impellenti stimoli emotivi; la liberazione dell'aggressività in situazioni di contingenti crepuscoli della coscienza con la violenza indotta dalla farneticazione nosologica; il "movente" con il "raptus" e "l'allucinazione"; il femminicidio con l'uxoricidio».

Fermo pertanto il principio in diritto sul quale si è basata la decisione, la conclusione è direttamente ancorata alle risultanze concrete del processo dibattimentale. L'esito del giudizio ha così portato a rilevare profili «inquietanti» della vicenda giudicata, «proprio perché l'impulso omicida si è infiltrato nella mente dell'imputato in modo silente, ma con insistenza ossessiva, fino a deflagrare il mattino del fatto in una "spinta irrefrenabile", ricalcando lo schema tipico della sindrome delirante, ove il disturbo non interferisce di norma con la quotidianità». Ed ecco, perciò, che, «a fronte del granitico e convergente compendio argomentativo fornito» dalle consulenze psichiatriche acquisite, nonché dall'ulteriore esame delle risultanze dichiarative, pur prive di indicazioni premonitrici dell'impulso omicida, e sulla scorta di un vaglio logico delle varie argomentazioni proposte dalle parti processuali, si è giunti all'unica conclusione ritenuta coerente con l'assetto normativo vigente: «la Corte dovrà dichiarare l'imputato non imputabile ai sensi dell'art. 530 c.p.p.».

Nell'insieme è quindi chiaro che, al di là della generica e provocatoria comunicazione mediatica, non siamo di fronte ad una "assoluzione per gelosia", ma ad una sentenza di "assoluzione" della persona giudicata per riconosciuta sua inimputabilità dovuta a "disturbo da gelosia delirante".

5. La "gelosia" quale motivo di assoluzione: tra "impugnazioni mediatiche" ed esigenze di tutela dell'indipendenza del giudizio penale. Alla luce di quanto sopra considerato, gli spazi per un commento "giuridico" alla sentenza bre-

³⁴ A commento di questi aspetti della decisione in esame v. anche il commento di MERZAGORA, *Il femminicidio e l'idealismo pervertito*, in *Sist. Pen.*, 24 febbraio 2021.

sciana potrebbero essere già completati.

Di certo, le questioni affrontate offrono molteplici spunti meritevoli di ben maggiore approfondimento. Così, in particolare, rilevanza centrale assume sicuramente una rinnovata riflessione sull'attuale disciplina codicistica dell'imputabilità, ancorata ad una matrice tardopositivista e ad un modello di infermità mentale ancora fortemente condizionato dall'originaria valorizzazione delle sole patologie di natura psichiatrica³⁵. Ed ancora, sicura importanza presenta oggi anche il nutrito dibattito sulla fondatezza e la pertinenza delle recenti sollecitazioni ad aprire lo sguardo verso le risultanze delle c.d. "neuroscienze" nell'accertamento concreto della capacità di intendere e volere³⁶. Con più specifico riferimento al tema della "gelosia" appare inoltre interessante il diverso approccio di inquadramento, che è stato proposto da chi ha suggerito di «uscire dalla trappola cognitiva della gelosia», evocativa di una «distorta concezione dei rapporti uomo-donna, [...] per dare invece rilievo ad un catalogo diverso e più ampio di emozioni», altrimenti differenziate quali «emozioni steniche, come la rabbia, oppure asteniche come la paura, il timore o la disperazione, che sfuggono al "normale" di autocontrollo dell'individuo, ossia rispetto a quanto accadrebbe in condizioni "normali"»³⁷. Ma non è questa la sede acconcia a siffatti più ampi orizzonti di riflessione. Come segnalato in premessa, degna di nota è invece un'ultima considerazione sulla questione "giuridico-sociale", che pare potersi cogliere sullo sfondo dell'inusitato clamore mediatico che è stato sollevato attorno alla sentenza in esame.

La lettura della sentenza rende evidente l'impatto che tanto clamore e polemica hanno avuto, non certo sull'esito della decisione, quanto sulla successiva redazione della motivazione. Già i tempi forniscono alcuni indizi chiari. Ancorché fosse stato indicato un termine di novanta giorni, la motivazione è stata

³⁵ Sul punto v. ancora BERTOLINO, *L'imputabilità secondo il codice penale*, cit., 40 ss., nonché i molti contributi raccolti in *Verso un codice penale modello per l'Europa. Imputabilità e misure di sicurezza*, a cura di Manna, Padova, 2002. Interessanti spazi di approfondimento emergono altresì dalla pregevole monografia di PIVA, *Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità (pre)colpevolezza e pena*, Napoli, 2020.

³⁶ Nel quadro di una letteratura ormai già molto vasta, per le indicazioni essenziali v. ancora BERTOLINO, *L'imputabilità secondo il codice penale*, cit., 40 ss., nonché DI GIOVINE, *Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica*, Torino, 2009; ID., *Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-)scienze?*, Torino, 2019; MERZAGORA, *Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze*, Milano, 2012.

³⁷ DOVA, *La tempesta emotiva*, cit., 8, così proponendo una distinzione risalente a KANT, *Antropologia dal punto di vista pragmatico*, in *Critica della ragion pratica e altri scritti morali*, a cura di Chiodi, 2006, Torino, 2006, 676 ss.

depositata dopo soli dodici giorni e si sviluppa attraverso una numerosa serie di precisazioni, che sembrano fornire risposta indiretta proprio alle molte voci polemiche che si erano sollevate nel contesto mediatico esterno.

Ecco, così che, conclusa la ricostruzione degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, la sentenza procede con massima cautela a spiegare le ragioni che portano a polarizzare l'attenzione alla questione della gelosia, ma tutto ciò, si rassicura, «facendo attenzione a non banalizzare un tema delicato e complesso mediante equivoci concettuali e linguistici». E l'analisi del tema muove subito da un'ulteriore rassicurazione anche sulla piena autonomia ed indipendenza del giudizio della Corte rispetto al portato del sapere scientifico peritale. E si precisa: «Nell'emettere il proprio verdetto la Corte intende ancorare la decisione ai principi e le regole della giurisdizione. Il contributo offerto dai consulenti, pur prezioso, è destinato ad assumere il significato di mero supporto conoscitivo e non certamente di delega a terzi di prerogative proprie, nella distorta ottica di una possibile "medicalizzazione" del processo. / In tale prospettiva l'organo giudicante, non potendo penetrare negli arca della mente umana, dovrà basarsi su una ragionata sistemazione degli elementi a disposizione mediante un percorso logico-sintomatico-deduttivo, ricomponendo il quadro degli accadimenti attraverso un'attenta selezione e cernita dei tasselli probatori affidabili, da collocarsi entro uno schema razionale e plausibile, che tenga conto, al contempo, dell'habitat di riferimento dell'imputato e delle dinamiche ed interazioni con la vittima».

La sentenza è ricca di queste precisazioni rassicuranti e di argomentazioni su questioni che, estranee al dibattimento, hanno trovato fonte solo nella polemica sollevata dalla cronaca mediatica nei giorni immediatamente successivi alla notizia della decisione. La lettura della motivazione lascia anzi trasparire forte l'impressione di trovarci al cospetto di «un giudice sulla difensiva, costretto a contrastare come può una concezione del suo ruolo gravemente distorta ma che va affermandosi nell'opinione pubblica: il giudice come "cassa di risonanza dell'emotività popolare", da cui ci si aspetta unicamente il soddisfacimento dei bisogni di punizione avvertiti dalla maggioranza dei cittadini»³⁸. Come è stato icasticamente commentato, «sembra di vederlo, il giudice: come il Pastore d'Islanda del capolavoro di Gunnarsson, asserragliato nel suo rifugio mentre fuori infuria la bufera, cerca riparo dalla tempesta di un'opinione pubblica scatenata negli elementari principi di civiltà giuridica, come quello

³⁸ AMATO S., *Pazzo di gelosia: non imputabile. La motivazione della sentenza di Brescia: più Shakespeare che patriarcato?*, in www.sossanita.org, 25 gennaio 2021, 2.

secondo cui “non può esservi punizione laddove l’infermità mentale abbia obnubilato nell’autore del delitto la capacità di comprendere il significato del proprio comportamento” (sul fatto che a questo principio si stia cercando di opporre uno di ancor maggiore civiltà, per cui la responsabilità è terapeutica, e la logica del doppio binario vada abbandonata, molto si sta elaborando e scrivendo in questo spazio, ma il giudice bresciano non lo sa e applica, com’è ovvio, la legge in vigore)³⁹.

Densa di significato, in questo senso, è anche l’esplicita indicazione che si avverte l’esigenza di fornire sulla stessa formula finale di “assoluzione”, laddove si precisa: «Quanto alla formula prescelta dal legislatore nel caso di vizio totale di mente - assolutoria e non di proscioglimento - appare necessario non cadere in cortocircuiti semantici, tenuto conto che la parola “assoluzione”, al di fuori del campo strettamente processuale, è intrisa di una venatura etica e può evocare un’inclinazione al perdono mediante “la liberazione dalla colpa” o la “remissione del peccato”. / Con il verdetto assolutorio la Corte non intende certo riservare al G. un salvacondotto o un trattamento indulgente a fronte della perpetrazione di un’azione orribile, ma semplicemente tener conto di un elementare principio di civiltà giuridica, quello della funzione rieducativa della pena, secondo cui non può esservi punizione laddove l’infermità mentale abbia obnubilato nell’autore del delitto la capacità di comprendere il significato del proprio comportamento».

Sia chiaro. Che l’attuale disciplina delle formule di proscioglimento possa necessitare di un ripensamento in chiave di riforma è aspetto sul quale si potrebbe concordare. Già da tempo appare dubbia l’identità di formula che oggi ancora accomuna il riconoscimento di una causa di giustificazione all’assenza dell’elemento soggettivo; ed anche con riguardo al tema della imputabilità potrebbe trovare una qualche legittimazione l’idea di accantonare la formula della assoluzione per sostituirla con altra basata su di una declaratoria di “non punibilità” o di “non colpevolezza”. Ma questo è un orizzonte *de jure condendo* che rimane del tutto estraneo al giudizio fondato sul diritto vigente, giudizio che, a sua volta, deve solo motivare la decisione “conforme a legge” del caso concreto e non necessita di dare spiegazione su paventate ambiguità semantiche di quanto così deciso “in conformità alla legge”.

Riprendiamo un’osservazione che ci pare pienamente condivisibile: «oggi la motivazione depositata - unico luogo legittimo di esplicazione del percorso decisionale del giudice - dà la netta misura degli effetti di una politica dissen-

³⁹ AMATO S., *Pazzo di gelosia*, cit., 3.

nata, espressione della nouvelle vague del populismo penale, che vuole imporre una “regressione a modelli di penalità premoderni, anteriori al razionalismo illuminista e proiettati su archetipi ancestrali in cui manca del tutto un’ autorità pubblica e quindi ogni istanza moderatrice del bisogno di violenza della vittima”. Modelli in cui “si concepisce la sanzione penale come uno strumento intessuto dei soli sentimenti di collera e ritorsione. Chi subisce l’offesa viene accreditato come titolare di una sovranità punitiva che [...] paralizza i poteri di accertamento dei reati o di punizione dei colpevoli da parte di organi dello Stato indipendenti e imparziali»⁴⁰.

La constatazione è amara, ma fondata. Per quanto è dato apprezzare dalla lettura della motivazione, la sentenza non pare giustificare il fragore mediatico che la ha resa nota. Valutata alla luce del quadro normativo vigente e dei principi di diritto concretamente affermati, la sentenza non appare suscettibile di critica. Se però ci sono motivi di merito che possano rendere errato l’esito assolutorio al quale si è pervenuti, questi non sono conoscibili, né valutabili dall’esterno e devono essere illustrati e proposti solo nel processo e con le regole del processo.

Il diritto di cronaca e quello di critica sono perni fondamentali delle moderne democrazie e sono strumento indispensabile per un modello di controllo diffuso che è vitale per il buon funzionamento di tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella della giustizia. Ma «la logica della cronaca e quella del sapere esperto sono diverse: il giornalismo, o almeno la cronaca abbisogna frequentemente di commenti “a caldo”, la sua logica è la logica dell’emergenza, dell’*illico et immediate*, il sapere scientifico si fonda sulla riflessione e su affermazioni ipotetiche e mai apodittiche»⁴¹. La cronaca non è strumento di impugnazione delle decisioni giudiziali, che, pur se liberamente criticabili, possono e devono essere impugnate solo nel processo e con le regole del processo. Tutto questo serve anche a garantire un altro principio fondamentale dell’ordinamento, che è quello che vuole tutelato il principio di indipendenza del giudice.

ALESSANDRO MELCHIONDA

⁴⁰ V. ancora AMATO S., *Pazzo di gelosia*, cit., 2, così a sua volta facendo proprie di parole di AMODIO, *A furor di popolo*, cit., 19. Su queste connotazioni del c.d. populismo penale v. anche l’interessante percorso di indagine di AMATI, *L’enigma penale. L’affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, Torino, 2020. Sulla complessa dimensione dei rapporti tra diritto penale e *mass media* v. altresì l’indagine di PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 467 ss.

⁴¹ MERZAGORA, *Il femminicidio*, cit.